



Roma, li 7 agosto 2019

OGGETTO: ACCORDO TERRITORIALE CONFCOMMERCIO ROMA PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI

Si comunica che il 6 agosto 2019 la Confcommercio Roma insieme alla Filcams CGIL Roma e Lazio, Fisascat CISL Roma e Lazio e Uiltucs, ha sottoscritto l'Accordo Territoriale per Roma e Provincia in materia di detassazione dei premi di produttività dei pubblici esercizi.

Il suddetto Accordo ([Allegato 1](#)), ha carattere cedevole e non sostitutivo di eventuali intese di secondo livello raggiunte a livello aziendale. Si tratta di un'intesa molto importante che rende operativa sul territorio, la disposizione di legge (L. 208/2015, art. 1 e D.M. 25 marzo 2016), la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28E/2016 in materia di detassazione delle voci retributive corrisposte in relazione agli incrementi di indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché la successiva circolare 5E/2018 e la risoluzione 78/E/2018 intervenute nuovamente sulla materia per fornire ulteriori indicazioni circa i criteri necessari per l'applicazione dell'agevolazione.

In concreto, le parti firmatarie, predisponendo un accordo sindacale territoriale, hanno convenuto sull'opportunità di favorire in modo uniforme l'estensione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% tra le aziende del settore dei pubblici esercizi aderenti al sistema Confcommercio e situate nel territorio di Roma e Provincia a prescindere dal numero di dipendenti in organico e/o dalla presenza di rappresentanza sindacale aziendale. Si precisa che le aziende aventi sede legale nel territorio di Roma e Provincia potranno avvalersi dell'Accordo territoriale sulla detassazione di cui alla presente comunicazione anche per le unità produttive distribuite nell'ambito di altre province.

A tali fini le Parti sottoscrittrici, hanno individuato indici ed obiettivi di produttività, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del comparto e del territorio, lasciando alle singole aziende la possibilità di selezionare quelli più appropriati al proprio contesto.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, le aziende che intendano aderire all'Accordo in oggetto, dovranno compilare e trasmettere al Ministero del Lavoro - utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del



Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it la dichiarazione di conformità dell'applicazione del presente Accordo al D.M. 25 marzo 2016 anche successivamente il termine di 30 giorni purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato. I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Si ricorda a tutte le aziende destinatarie del presente Accordo che, requisito indispensabile per la legittima realizzazione dello stesso, è rappresentato dall'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ivi compresi gli obblighi previsti relativi al sistema della bilateralità e del welfare contrattuale nonché dall'adempimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno inoltrare a Confcommercio Roma, nonché all'Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL Lazio), apposita comunicazione scritta attestante la regolarità della posizione aziendale ([Allegato 2](#)).

Le aziende dovranno inoltre comunicare alla RSA, ove presente, nonché a tutto il personale dipendente la reale applicazione della detassazione.

Si evidenzia anzitutto come l'Accordo Territoriale sia applicabile unicamente ai premi produttività erogati a decorrere dal periodo di imposta 2019 e, pertanto, solo ai premi non ancora erogati alla data di sottoscrizione dell'Accordo poiché, in caso contrario, verrebbero meno i requisiti di applicazione richiesti dalla Legge n. 208/2015 e dal D.M. del 25 marzo 2016 secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta congiuntamente con il Ministero del Lavoro n. 28/E del 15 giugno 2016

L'Accordo Territoriale sottoscritto, in virtù della espressa natura sussidiaria ma non sostitutiva, non impatta sugli eventuali accordi di secondo livello precedentemente siglati dalle aziende e depositati presso la DTL competente come richiesto dalla normativa sopra richiamata. In tal caso, l'Accordo può essere utilizzato dalle aziende per le categorie di dipendenti non destinatarie delle previsioni dell'accordo aziendale.

Per le aziende associate, Confcommercio Roma ha provveduto, in data 7 agosto 2019, al deposito dell'accordo Territoriale presso la competente DTL di Roma ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicabilità della normativa sulla detassazione, così da rimanere a carico dell'azienda



unicamente la comunicazione della conformità degli indicatori di misurazione del premio, da effettuarsi in esclusiva modalità telematica tramite il sito www.lavoro.gov.it

Per quanto attiene la procedura di applicabilità dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che, per le aziende con meno di 30 dipendenti e comunque ove non sia costituita rappresentanza sindacale, l'adesione si manifesterà, in aggiunta alla dichiarazione di conformità da redigere in modalità telematica, attraverso l'invio del modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto (Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione) alla Confcommercio Roma ed all'EBTL Lazio.

Le aziende che occupano invece più di 30 dipendenti e comunque ove siano costituite RSA/RSU, devono confrontarsi con le stesse con l'assistenza organizzazioni firmatarie.

L'Accordo in oggetto è stato pensato per favorire le aziende dei pubblici esercizi, stimolandone l'aumento della produttività e il coinvolgimento dei lavoratori nell'ambito degli obiettivi aziendali.

Inoltre, al fine di consentire un maggiore beneficio economico, è riconosciuta ai lavoratori delle aziende la possibilità di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato detassato in c.d. "credito welfare". Di conseguenza, il lavoratore che opti per la conversione potrà godere dei servizi welfare di ammontare pari al controvalore lordo del premio di risultato senza imposizione fiscale e previdenziale per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

A tal proposito, si ricorda che Confcommercio Roma ha attivato una convenzione con la piattaforma Easy Welfare che consente alle aziende associate di beneficiare della piattaforma welfare con uno sconto sulle spese di *set-up* e sulle *fee* da corrispondere al provider in occasione del caricamento dei "crediti welfare" sul portale dei dipendenti.

Per ogni informazione e/o chiarimento circa l'applicazione dell'accordo (adesione, predisposizione dei criteri e delle modalità di maturazione del premio, nonché dei vantaggi collegati, ecc.) le aziende possono contattare ai seguenti recapiti:

Area Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

Tel. 06.68437.221/290/333/328

E-mail sindacale@confcommercioroma.it



Al fine di facilitare l'adesione all'Accordo Territoriale (**Allegato 1**), si allega la modulistica da utilizzare per le comunicazioni sopra indicate (**Allegato 2**).

[ALLEGATO 1 - Accordo Territoriale >>](#)

[ALLEGATO 2 - Modulistica >>](#)

Responsabile Area Politiche del Lavoro e Welfare
(dott. Mario Gentiluomo)